



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010 al netto delle riduzioni apportate alla tabella C, nonché delle riduzioni disposte dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, dall'art. 66, comma 13, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che riducono la disponibilità del capitolo ad € 6.256.384.974;

VISTO l'art. 2, comma 250, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 400.000.000 per l'anno 2010, come risultante nell'elenco 1;

VISTO l'art. 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario e che consente di modulare la quantificazione delle risorse per ciascun ateneo anche in relazione alle peculiarità oggettive di ciascuna università nel contesto generale del sistema universitario nazionale;

VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;

VISTO il D.M. 23 settembre 2009, n. 45, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2009;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2009;

VISTO l'art. 2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo all'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale;

VISTO il Decreto Interministeriale del2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della predetta Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di

finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

RITENUTO opportuno adottare un modello unico di finanziamento, all'interno del quale confluiscono gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario e dei criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO i pareri resi dal CNVSU in data2010 e dal CIVR in data2010 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il parere espresso dalla Commissione istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore dei Consorzi interuniversitari;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo;

TENUTO CONTO del D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza Permanente dei Rettori e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 10, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati:

Art. 1 – Interventi quota base

Sulla base delle risorse complessivamente disponibili viene disposta la seguente attribuzione:

- a) a ciascuna Università, di una quota pari a circa l'80% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari;
- b) alle Istituzioni ad ordinamento speciale, alle Università per Stranieri, all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", all'Università degli Studi di Urbino e all'Università degli

Studi dell'Aquila viene disposta una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari, ridotta del 3,72%;

- c) all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Macerata viene disposta, sulla base dell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso, ridotta del 3,72%;

Le assegnazioni di cui sopra vengono ridotte per ogni singola Istituzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 66 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proporzione alle risorse resi disponibili dal turn over effettivo dell'anno 2009.

Nel trasferire le risorse alle Istituzioni si terrà conto, altresì, delle disposizioni di cui al D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi

Sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi ed in particolare:

- ✓ **90.559.560 €**. per la copertura del rimborso delle quote relative dagli accordi di programma stipulati con le Istituzioni universitarie;
- ✓ **4.416.290 €**. per il completamento degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 23 settembre 2009, n. 45;
- ✓ **180.130 €**. quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN;

Art. 3 - Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale (art.2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – cap. 1699).

550.000.000 € vengono assegnati alle università sulla base dei criteri di cui al D.I.....2010, in premessa citato. Di tale importo 71 milioni di euro viene destinato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.

Art. 4 – Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1

649.000.000 € a cui va aggiunto l'importo di 71 milioni di euro del fondo straordinario di cui all'articolo 3, pari a circa il 10% del totale delle risorse disponibili, vengono assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.

La quota di FFO, dopo tutti gli interventi, non potrà essere disposta in misura superiore all'anno 2009 e viene, comunque, assicurata agli Atenei una riduzione non superiore al 5%.

Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore

3.000.000 € vengono destinati, al fine di favorire una più razionale distribuzione del personale docente, per incentivare i trasferimenti dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori tra le Istituzioni universitarie e per assunzioni (I e II fascia) di idonei in valutazioni comparative, precedentemente estranei ai ruoli universitari, e non ancora chiamati.

Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che, nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento o la chiamata siano disposti da Istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2009, inferiore al 90%, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo;
- b) nella facoltà che dispone il trasferimento o la chiamata, il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento al quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore;
- c) il professore o ricercatore trasferito non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione.

L'intervento, per quanto attiene i trasferimenti dei professori di I e II fascia e dei ricercatori tra le Istituzioni universitarie, è disposto a favore dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura pari al 70% del costo medio nazionale relativo alla posizione rivestita dal soggetto trasferito. Tale percentuale viene incrementata sino al 90% nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato presti servizio presso atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO supera la quota del 90%.

L'intervento, per quanto attiene le assunzioni (I e II fascia) di idonei in valutazioni comparative, precedentemente estranei ai ruoli universitari, e non ancora chiamati, è disposto a favore dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura del 95% dei costi iniziali di ciascuna qualifica.

Qualora il trasferimento riguardi soggetti che negli ultimi 10 anni hanno usufruito di incentivi o contributi ministeriali, parziali o totali, si provvederà al recupero del 50% del predetto incentivo o contributo dalla quota di FFO consolidabile dell'Ateneo cedente.

Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e nel limite delle disponibilità di €. 3.000.000. Qualora le richieste avanzate superino tale limite il cofinanziamento verrà concesso sulla base di una valutazione effettuata da apposita Commissione di esperti. Verrà in ogni caso data priorità ai trasferimenti operati nell'ambito di accordi di programma regionali o interregionali sottoscritti da due o più università e dal Ministero. In tal caso potrà essere ammesso all'incentivazione anche il trasferimento di personale docente tra atenei della stessa regione, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui sopra.

Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data della assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 – Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero

1.500.000 € vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette di cui all'art. 1, comma 9, della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche, con esclusione di quelle per "chiara fama".

Gli interventi di cofinanziamento, nella misura del 50% del costo della qualifica corrispondente, avranno effetto dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato, che dovrà avvenire entro 180 gg. dalla data di autorizzazione da parte del Ministro. L'inquadramento potrà essere effettuato tenendo conto della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito ed il cofinanziamento non potrà essere superiore al trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale. A tal fine entro il 30/11/2010, le università formulano specifiche proposte al Ministero.

Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.

Qualora le proposte accolte superino le disponibilità previste dal presente articolo il contributo verrà concesso sulla base di una valutazione effettuata da apposita Commissione di esperti.

Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data della assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

6.000.000 € vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Art.7 – Interventi di cooperazione interuniversitaria internazionale strutturata

5.000.000 € vengono destinati per consolidare e incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati anche a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art.8– Intervento per dottorato di ricerca

40.000.000 € vengono destinati per la **rivalutazione borse di dottorato di ricerca**, quale intervento una tantum, per la rivalutazione delle borse di dottorato di ricerca, come disposto art. 2, comma 430, della Legge Finanziaria per il 2009.

Art.9- Intervento per integrazione assegni di ricerca

6.624.600 € vengono destinati, quale intervento una tantum, per integrazione assegni di ricerca, come disposto art. 1, comma 75, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Art. 10 – Consorzi interuniversitari

48.000.000 €, sono destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica e per il sostegno alla gestione ed al

potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a favore del sistema delle università statali salvo eventuale conguaglio attivo o passivo, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 2.

Art. 11– Interventi specifici

4.000.000 € vengono destinati per interventi specifici ed in particolare quale supporto agli atenei per le esigenze di implementazione dei dati relativi all'Anagrafe degli studenti, laureati, dottorandi di ricerca e docenti nonché a titolo di incentivo e sostegno alle attività connesse con l'avvio del sistema di contabilità economico patrimoniale, e per il supporto del progetto lauree scientifiche.

Art. 12– Interventi per studenti diversamente abili

6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

Art. 13- Ulteriori interventi

3.000.000 € vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,
Prot. n.

IL MINISTRO